

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 348 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, dispone che « l'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto; appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto; frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori »; il comma 1 dell'art. 24 del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ribadisce che i danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, a pena di decadenza, oltre cinque giorni da quello dell'avvenimento; la denuncia in esame non ha natura negoziale, non assolvendo la funzione di imputare il danno a causa di forza maggiore - potendo l'appaltatore, nell'immediatezza del fatto, non disporre di elementi per formulare una valutazione circa l'origine del danno stesso - e richiedere la rivalsa nei confronti dell'appaltante; la denuncia rappresenta, invece, solo la notificazione di un accadimento esterno, che attiva il procedimento dell'Amministrazione diretto all'accertamento dei fatti; ne consegue, da un lato, che essa non richiede la forma scritta, potendo anche essere compiuta verbalmente, dall'altro, che deve essere posta in essere in tempi brevissimi, quando è ancora possibile verificare lo stato dei luoghi, proprio per rendere possibile l'accertamento amministrativo dell'origine del danno, e che il termine previsto, di decadenza, non può essere sospeso né rinviato.